



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto*  
**Ufficio VII-AMBITO TERRITORIALE DI VERONA**  
Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona

Verona, (v. timbratura in alto)

**IL DIRIGENTE**

- VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d'istruzione relativo alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con D.Lgs. n. 297/94;
- VISTO la Legge n. 124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 235/2014 con il quale è stato disciplinato l'aggiornamento/la permanenza/la conferma dell'iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017;
- VISTO il D.M. n. 374 del 24.04.2019, concernente l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2019/2022 del personale docente ed educativo inserito a pieno titolo o con riserva, nella I, II, III e IV fascia delle graduatorie ad esaurimento, che non consente nuove inclusioni;
- VISTI i propri dispositivi di accoglimento delle istanze cautelari dei ricorrenti, docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a. s. 2001/2002, con i quali sono stati disposti gli inserimenti "con riserva" dei medesimi nelle graduatorie ad esaurimento della provincia Verona
- TENUTO CONTO che i predetti inserimenti nelle GaE sono stati disposti nelle more della definizione dei rispettivi giudizi di merito con espressa salvezza di revocare, annullare e rettificare tali inserimenti nel caso di esito contenzioso con sentenza definitiva favorevole all'amministrazione;
- VISTE la sentenza del Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n. 11 del 20.12.2017 sui giudizi pendenti, e le sentenze del Consiglio di Stato n. 4 e n. 5 del 27.02.2019;
- VISTO l'art. 4 comma 1 del Decreto-Legge n. 87/18 e il comma 1-bis del medesimo Decreto (introdotto dalla Legge di conversione n. 96/18); e al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2018/2019 e salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico corrente;
- VISTA la nota prot. n. 45988 del 17.10.2018, con cui l'Amministrazione centrale ha fatto pervenire indicazioni, circa le specifiche modalità di esecuzione dei giudicati afferenti al contenzioso in parola, invitando ad adottare i relativi provvedimenti in attuazione di quanto previsto dalla predetta legge;
- CONSIDERATO che alcuni dei ricorrenti non hanno aggiornato la propria posizione nelle GaE in occasione della procedura prevista dal D.M. 374/2019 o hanno prodotto istanza di trasferimento nelle graduatorie di altre province;
- VISTO il Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126, così come convertito con la Legge n. 159 del 20 dicembre 2019, con particolare riferimento all'art. 1 *quinquies*, nel quale sono apportate modifiche al comma 1 ed al comma 1-bis dell'art. 4 del Decreto-Legge 12 luglio 2018 n. 87, così come convertito con la Legge n. 96/2018;
- VISTA la nota prot. 13901 del 03.06.2020, con cui l'Amministrazione centrale ha fatto pervenire indicazioni circa il "Contenzioso seriale concernente inserimento in GAE dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito ante a.s. 2001/02 – Contrasto tra provvedimenti del Giudice amministrativo";

VISTA la sentenza n.**14073/2020**, pubblicata il 29/12/2020, resa nel procedimento REG. RIC. n. 10179/2016 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto; a) lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse nei confronti dei ricorrenti indicati in motivazione; b) lo respinge per i restanti ricorrenti.;

VISTA la sentenza n.**899/2021**, pubblicata il 22/01/2021, resa nel procedimento REG. RIC. 10601/2016 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

VISTA la sentenza n.**7775/2021**, pubblicata il 30/06/2021, resa nel procedimento REG. RIC. 8786/2014 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Dichiara l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse per i rinuncianti.

VISTA la sentenza n.**5599/2021**, pubblicata il 28/07/2021, resa nel procedimento REG. RIC. 5636/2017 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile ai sensi di cui in motivazione, per il resto, lo rigetta e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

RITENUTO di dover dare esecuzione alla citata pronuncia,

### **DISPONE**

Per le motivazioni di cui in premessa sono depennate dalle graduatorie ad esaurimento di rispettivo inserimento – scuola dell'infanzia e/o primaria posto comune e/o sostegno di questo Ambito Territoriale i docenti sottoindicati:

#### **sentenza n.14073/2020**

<b>Cognome</b>	<b>Nome</b>	<b>Data di nascita</b>	<b>GaE di depennamento</b>
ALBANO	ANNA NADIA	18/07/1977	AAAA - EEEE -
MARZO	MAURO	09/08/1981	EEEE

#### **sentenza n.899/2021**

<b>Cognome</b>	<b>Nome</b>	<b>Data di nascita</b>	<b>GaE di depennamento</b>
FUCALÉ	MARIA CONCETTA	17/06/1982	AAAA/EEEE

#### **sentenza n.7775/2021**

<b>Cognome</b>	<b>Nome</b>	<b>Data di nascita</b>	<b>GaE di depennamento</b>
RAGOZZINO	FILOMENA	14/07/1975	AAAA/EEEE

#### **sentenza n.5599/2021**

<b>Cognome</b>	<b>Nome</b>	<b>Data di nascita</b>	<b>GaE di depennamento</b>
CANNELLA	PATRIZIA	23/09/1981	AAAA/EEEE

Il depennamento dalle Graduatorie ad Esaurimento comporta altresì il venire meno del diritto all'inserimento nella prima fascia delle graduatorie d'istituto, pertanto i Dirigenti scolastici, nelle cui graduatorie risultino eventualmente inserite le docenti sopra indicate, apporteranno le dovute rettifiche alle stesse, cancellando le relative posizioni dalla prima fascia.

I dirigenti scolastici provvederanno ad effettuare le relative modifiche al SIDI e a notificare il presente provvedimento alle docenti che prestano servizio nella loro scuola.

Il contratto di lavoro, a tempo indeterminato, stipulato in ragione dell'iniziale inserimento in GAE (con riserva), sarà oggetto di provvedimenti conseguenti (risoluzione), ai sensi dell'art.1-quinquies, comma 1-bis, del Decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 (conv. L. 159/2019) trasformando il contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato con la docente di cui sopra in contratto di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno;

I dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche presso le quali i destinatari del presente provvedimento abbiano in essere un contratto a tempo determinato al 31/08/2022, stipulato per il corrente anno scolastico da GaE o da I fascia dalle graduatorie d'istituto, provvederanno con atto a propria firma ad effettuare le coerenti modifiche a SIDI del relativo contratto con termine al 30/06/2022. I contratti a tempo determinato al 30/06/2022 non subiranno modifiche

Si dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale di questo Ufficio scolastico provinciale, ad ogni effetto di legge, ivi incluso l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione degli atti di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013 e dell'art. 32 della legge 18.6.2009, n.69.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dalla normativa vigente.

**Il Dirigente**  
**Sebastian Amelio**

Documento firmato digitalmente ai sensi del cd Codice  
dell'Amministrazione digitale e normativa connessa

Responsabile / Referente

AC/JCL - TM

Alla docente interessata per il tramite dell'istituzione scolastica di servizio/titolarità

Ai dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della provincia di Verona  
Agli Uffici Scolastici Territoriali della Repubblica  
Alle OO.SS. Della Scuola  
Al sito web